



DELIBERA N.193
del 16 aprile 2024

Fasc. Anac n. *omissis*/2024

Oggetto

Ipotesi di violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013 da parte di un dirigente, anche sindaco, del Comune di *omissis*

Riferimenti normativi

Art. 3 comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 16 aprile 2024

Delibera

Ritenuto in fatto

Perveniva a questa Autorità una segnalazione in merito alla posizione rivestita nell'ambito del Comune di *omissis* da parte del sindaco il quale, anche responsabile degli uffici tecnico e finanziario dell'ente locale, sarebbe stato condannato per un reato avverso la pubblica amministrazione.

L'Autorità verificava di aver già trattato, in periodo antecedente, la questione inerente al sindaco del comune, dott. *omissis*, esaminando proprio l'applicabilità del divieto di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39 del 2013 in virtù di quanto statuito dal Tribunale di *omissis* con sentenza n. *omissis* resa il *omissis* 2021.

Tuttavia, dall'interlocuzione avvenuta all'epoca con il RPCT, si era appreso come l'interessato fosse stato sospeso dalla carica di Sindaco del citato comune, giusto provvedimento del Prefetto di *omissis* del *omissis*, in virtù di quanto previsto dall'art. 11, co. 5, del d.lgs. n. 235/2012 e, perciò, anche dagli incarichi dirigenziali di responsabile degli uffici del comune (rispetto ai quali la carica politica è presupposto fattuale e giuridico). Da tale sospensione era, dunque, discesa l'assenza in organico dell'interessato e, per tal via, l'inesistenza, allora, del presupposto fattuale per l'applicabilità della misura dell'inconferibilità. Al contempo, però, nel definire la questione l'Autorità aveva invitato il RPCT a monitorare, nel futuro, l'effettivo rispetto della misura dell'inconferibilità permanente prevista dall'art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39 del 2013.

Stante il ricordato pregresso, ricevuta la nuova segnalazione l'ANAC inviava, allora, un'ulteriore richiesta di informazioni al RPCT nella quale si domandavano chiarimenti in ordine alla vicenda suesposta, rilevando come, dalla consultazione del sito web istituzionale, sembrasse, in effetti, confermato quanto segnalato ovvero che, trasgredendo alla raccomandazione già fornita dall'ANAC, il dott. *omissis* fosse nuovamente responsabile di due uffici del Comune di *omissis*.

A seguito della definizione del connesso procedimento di accesso agli atti, perveniva, in data 5 dicembre 2023, compiuta risposta da parte del RPCT in merito alla posizione del dott. *omissis*. Dall'esame della relazione nonché degli allegati ad essa acclusi emergeva dunque come, violando il disposto dell'art. 3, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39 del 2013, l'interessato, condannato in primo grado alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione unitamente all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di concussione, fosse tornato a svolgere le funzioni di responsabile dell'ufficio tecnico e finanziario a far data dal mese di febbraio 2023.

Pertanto, in data 12 febbraio 2024, l'ANAC, previa autorizzazione consiliare, notificava il provvedimento di avvio del procedimento di vigilanza con raccomandata, che risulta ricevuta in data 23 febbraio 2024.

Il Comune – in persona del RPCT - ha prodotto le memorie a difesa – nelle date del 18.03.2024 e del 25.03.2024 – orientate, anzitutto, ad escludere l'applicabilità della fattispecie prospettata valorizzando la sospensione della pena nonché l'asserita non qualificabilità dell'incarico svolto nell'ambito della categoria degli incarichi dirigenziali.

Nelle medesime viene, comunque, informata l'Autorità della revoca dei predetti incarichi.



Ritenuto in diritto

Sull'applicabilità dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 alla fattispecie in esame

Dall'intera attività istruttoria espletata è emerso che:

- a) il dott. *omissis* è stato condannato dal Tribunale di *omissis*, con sentenza n. *omissis* del 2021, depositata in data *omissis*, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per aver commesso il reato di concussione (art. 317 c.p.);
- b) il citato soggetto è stato sospeso, giusto provvedimento del Prefetto di *omissis* del *omissis*, dalla carica di Sindaco del Comune di *omissis*, in virtù di quanto disposto dall'art. 11, co. 5, del d.lgs. n. 235/2012;
- c) l'interessato, tenuto conto dello spirare del periodo di sospensione di cui alla lett. b), ha riassunto la carica di sindaco a far data dal 22.10.22, stante il deliberato del consiglio comunale n. *omissis* del *omissis* che ha convalidato la cessazione della misura sospensiva;
- d) il 01.01.2023, in virtù della determinazione assunta dalla Giunta Comunale - *omissis* del 31.12.2022 - al sindaco, dott. *omissis*, è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Ufficio finanziario del comune;
- e) il 03.02.2023, a seguito della delibera della giunta comunale n. *omissis*, adottata *omissis*, l'interessato ha, altresì, assunto l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente locale;
- f) nel mese di maggio 2023 si sono tenute le elezioni amministrative comunali le quali hanno confermato il dott. *omissis* come sindaco del comune, il quale ha riassunto, perciò, anche gli incarichi di responsabile dell'ufficio tecnico e dell'ufficio finanziario del Comune di *omissis*;
- g) con delibere di giunta comunale assunte il 23.02.2024 e il 23.03.2024 al citato soggetto sono stati revocati, rispettivamente, gli incarichi di responsabile dell'ufficio tecnico e dell'ufficio finanziario.

Pertanto, ciò che emerge *ictu oculi* è che, allo stato, a seguito dell'avvio del procedimento di vigilanza da parte dell'ANAC, l'astratta situazione di inconferibilità risulti, comunque, cessata. Ad ogni modo occorre ricostruire, a seguire, la vicenda e la sua effettiva verifica per poter concludere compiutamente il procedimento avviato.

Nell'illustrata situazione, dunque, è venuta, astrattamente, in rilievo l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto 39 ai sensi del quale: "*a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: [...] c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale*".

Al fine di accertare la consumata sussistenza della prospettata fattispecie occorre appurare l'integrazione dei requisiti richiesti dalla norma, muovendo dalla verifica in ordine la sussistenza di un provvedimento giurisdizionale, seppur non definitivo, di condanna per uno dei reati rientranti nel catalogo previsto dal medesimo art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.

Perimetro oggettivo di applicazione del d.lgs. 39/13

a) Sentenza di condanna

Dalla documentazione in atti emerge che il dott. *omissis* è stato condannato dal Tribunale di *omissis*, con sentenza n. *omissis* del 2021, depositata in data *omissis*, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per aver commesso il reato di concussione (art. 317 c.p.).

Il delitto in parola rientra nel catalogo di quelli presi in considerazione dall'art. 3 del summenzionato d.lgs. il quale, infatti, eleva ad elemento costitutivo della prospettata fattispecie di inconfiribilità il compimento di uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, del libro secondo del codice penale. Orbene, non può revocarsi in dubbio l'integrazione del primo requisito, quello "oggettivo", della summenzionata fattispecie di inconfiribilità.

b) Sulla sospensione della pena

Nelle memorie a difesa si valorizza, nell'intento di escludere l'applicabilità della misura dell'inconfiribilità, la sospensione dell'esecuzione delle pene (principale ed accessoria) derivante dalla proposizione dell'appello da parte del soggetto condannato in primo grado.

A ben vedere, tale è l'effetto naturale della "non definitività" dell'accertamento ai fini processuali penalistici. Al fine *de quo*, non assume rilievo la circostanza che l'esecuzione delle pene risulti sospesa.

In tal senso depone, incontrovertibilmente, il tenore letterale della disposizione richiamata la quale, infatti, ha cura di precisare che la misura dell'inconfiribilità possa discendere anche da una "*sentenza non passata in giudicato*". È evidente, perciò, che il carattere della definitività dell'accertamento giurisdizionale – da cui consegue ordinariamente l'esecuzione delle pene – non assume rilievo rispetto alla misura di cui si discorre. Ciò si spiega tenendo a mente che – come affermato nella delibera Anac n. 1292 del 23 novembre 2016 e riconfermato dalla delibera Anac n. 1201 del 18 dicembre 2019 (pubblicate sul sito istituzionale e alla quali interamente si rimanda) – l'inconfiribilità non si configura come una conseguenza sanzionatoria di natura penale o amministrativa, quanto piuttosto come strumento di prevenzione della corruzione nonché di garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione.

A ciò si aggiunga quanto segue.

Sebbene la sospensione in discorso sia, per quanto detto, circostanza giuridicamente diversa dall'ipotesi in cui il condannato giovi del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 166 c.p. disposta dal giudice, possono comunque estendersi a tale ipotesi le riflessioni e le conclusioni raggiunte dall'ANAC (nonché convalidate dalla giurisprudenza) in ordine alla natura giuridica dell'inconfiribilità con riferimento al secondo citato istituto.

Il periodo interdittivo si applica, infatti, anche nei confronti del dipendente che abbia riportato una condanna penale la cui pena sia stata sospesa ex art. 166 c.p. per espressa scelta dell'autorità giudiziaria. Sul punto si rileva che la posizione dell'Autorità ha ottenuto l'avallo della giurisprudenza amministrativa, nella sentenza n. 2812/2021, il TAR di Salerno (confermato, poi, dal Consiglio di Stato) ha, infatti, ritenuto che "*non si vede quale rilievo possa assumere, a fronte di una norma, evidentemente disegnatasi per preservare i principi d'imparzialità,*



trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa di vertice degli enti (per quel che qui viene in considerazione) locali, nonché chiaramente ispirata alla finalità della prevenzione generale, rispetto ad ulteriori reati, della stessa natura di quelli, per i quali opera l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali, ivi prevista, la circostanza che la pena sia stata, o meno condizionalmente sospesa".

c) Sulla durata dell'inconferibilità e sul dies a quo

Connessa all'accertamento della ricorrenza dell'elemento oggettivo della preclusione in discorso è la tematica della durata del divieto e del suo periodo di decorrenza.

Circa il primo punto si rilevava (nell'avvio del procedimento e si conferma in questa fase) che il richiamato articolo 3 del d.lgs. n. 39/2013 al comma 3° dispone che "ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni".

Dunque, applicando tale criterio al caso in esame, stante la presenza della richiamata pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, si evince che la durata dell'inconferibilità è perpetua.

Per quanto concerne l'individuazione del *dies a quo* del predetto periodo interdittivo, si osserva quanto segue.

In linea generale, l'ANAC ha sempre ritenuto che il momento in cui inizia a spirare il descritto tempo di preclusione coincida con la data del primo atto con cui l'amministrazione - presso cui presta servizio il dipendente condannato - manifesta la propria conoscenza della sentenza di condanna. È, infatti, da tale momento che l'ente è, ragionevolmente, tenuto ad attivarsi per verificare la sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 3 e per adottare eventualmente gli atti consequenziali (sul punto si rinvia alla delibera ANAC n. 159/2019 e al par. n. 8 della delibera n. 1201/2019).

Al contempo, nell'avvio del procedimento, si evidenziava una specifica peculiarità del caso in esame consistente nel fatto che, nell'immediatezza della condanna, veniva di fatto garantito dall'ente locale - in virtù della nota sospensione disposta dalla Prefettura - anche il rispetto del d.lgs. n. 39 del 2013. Quest'ultimo è risultato essere stato, invece, disatteso in due momenti successivi, ovvero nel gennaio e nel febbraio 2023 quando al *omissis* sono stati conferiti due incarichi dirigenziali in piena costanza del periodo di interdizione di cui al citato art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Pertanto, si rileva che le due situazioni di inconferibilità relative all'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico e di responsabile dell'ufficio finanziario si sono verificate a far data dal gennaio/febbraio 2023 e sono perdurate sino alle relative revoche intervenute, rispettivamente, nel febbraio 2024 (precisamente il *omissis*) e nel mese di marzo 2024 (il *omissis*).

Perimetro soggettivo di applicazione del d.lgs. 39/13: incarichi ricoperti

Tanto premesso in merito alla portata oggettiva della disposizione contestata, occorre, adesso, verificare che gli incarichi svolti dal sindaco presso il Comune di *omissis* rientrino nel perimetro soggettivo di applicazione del decreto legislativo in esame e che, dunque, soggiacciono alle preclusioni ivi contenute.

In linea generale, infatti, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità regolano l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Da ciò discende che l'ANAC è incompetente a valutare i profili di ineleggibilità/incandidabilità/decadenza degli appartenenti agli organi politici.

Allora, ciò che assume rilievo nel caso in esame, è la posizione del dott. *omissis*, non in ragione del ruolo politico espletato presso il comune, bensì in qualità di responsabile di due uffici comunali, quello tecnico e quello finanziario, assunti, a far data, l'uno, dal 1° gennaio 2023 e, l'altro, dal 3 febbraio 2023.

Essendo, infatti, il Comune di *omissis* un ente avente una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si è avvalso della facoltà prevista, per i comuni di ridotte dimensioni, dall'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 488/2001 che, com'è noto, consente loro di adottare disposizioni regolamentari organizzative volte ad attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi.

Dalla specialità di tale ultima previsione l'ente fa discendere, nelle memorie a difesa, la non applicabilità della disciplina generale recata dal d.lgs. n. 39 del 2013. Si dice, cioè, che la normativa citata debba ritenersi speciale rispetto al decreto in materia di inconfiribilità e, perciò, prevalente rispetto ad esso.

Invero, tale censura non risulta cogliere nel segno perché errata nei suoi presupposti; concetti quali la specialità possono spendersi laddove si discorra di un'antinomia tra due previsioni normative (eventualmente) aventi lo stesso rango e certamente riguardanti lo stesso oggetto. Le citate disposizioni, invero, regolano aspetti tra di loro differenti e, semmai, il rapporto di connessione lega l'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 alla disciplina recata dal d.lgs. n. 267/2000; entrambi, infatti, sono volti (anche) a regolare la partizione, negli enti locali di grandi o piccole dimensioni, tra le funzioni di indirizzo politico e quelle gestionali. Il d.lgs. n. 39 del 2013, invece, detta regole trasversali, valide rispetto ad ogni incarico dirigenziale attribuito in virtù di altre disposizioni normative; esso riguarda, cioè, requisiti e aspetti ulteriori a quelli presupposto (regolati dal TUEL da leggersi in combinato disposto con le leggi che ne contengano deroghe). Pertanto, non si rinviene alcun contrasto tra il più volte citato art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013 e la normativa che consente l'attribuzione di funzioni dirigenziali agli organi politici i quali, comunque, non debbono essere condannati per reati avverso la p.a..

Tanto premesso, occorre, ora, analizzare se gli incarichi assunti dal sindaco siano effettivamente qualificabili come dirigenziali. In tale ottica vengono in rilievo le definizioni recate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013 e, in particolare, quelle contenute nelle lettere lett. j) e l) del decreto secondo cui sono tali "*gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione*", conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione o al ruolo di



altra pubblica amministrazione oppure conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

A ciò si aggiunga quanto statuito dal legislatore nell'art. 2, comma 2, del medesimo d.lgs. 39/13, in base al quale *"ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.

Dalla lettura delle due deliberazioni della giunta comunale (nn. *omissis* /2022 e *omissis* /2023), manifestanti l'indirizzo di avvalersi del sindaco quale responsabile dei citati uffici, emerge la natura squisitamente gestionale e amministrativa delle funzioni a lui demandate; infatti, negli atti si richiamano gli articoli 107 e 109 del TUEL dedicati a delineare, appunto, la figura del "dirigente" tracciandone i poteri e i doveri che gli sono propri. Ebbene, la lettura dei richiamati articoli testimonia come essi siano dotati di molteplici e pregnanti competenze di amministrazione attribuite, in generale, ai dirigenti e, nel caso di specie, all'interessato. Basti pensare, a titolo esemplificativo, che l'art. 107, comma 2, dispone che *"spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108"*.

Alla luce di quanto argomentato circa i presupposti applicativi esaminati, appare violata la disposizione di cui all'art. 3, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013 rispetto all'incarico di responsabile dell'Ufficio Finanziario dal gennaio 2023 al marzo 2024 e in merito al ruolo di responsabile dell'ufficio tecnico dal febbraio 2023 al febbraio 2024.

Tanto con la precisazione che tale illegittimità allo stato risulta cessata.

Sull'applicazione delle (diverse) preclusioni di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

Oltre alla preclusione di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 39/2013, opera nel caso di specie anche la diversa fattispecie di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, rubricato *"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"*, inserito dall'art. 1, comma 46, della legge 190/2012.

In ordine al rapporto tra la suddetta disposizione e l'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 si rimanda alla delibera n. 1201 adottata da questa Autorità il 18 dicembre 2019.

Tutto ciò considerato e ritenuto,

Delibera

l'inconferibilità – ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39 del 2013 - con riferimento: - all'incarico di responsabile dell'Ufficio Finanziario per il periodo intercorso tra il gennaio 2023 e il marzo 2024; - all'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico dal febbraio 2023 al febbraio 2024, conferiti al *omissis*;

di prendere atto del fatto che le predette situazioni di inconferibilità appaiono allo stato cessate nelle more del procedimento avviato dall'Autorità, come sopra illustrato;

di rimettere al RPCT dell'ente, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente gli incarichi *de quibus*, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie;

Il RPCT competente, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui sono stati conferiti gli incarichi l'inconferibilità accertata da ANAC, seppur allo stato cessata come rappresentato nel corso del procedimento, e la conseguente nullità dell'atto di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
2. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- i componenti dell'organo, in caso di esito negativo del suddetto procedimento di competenza del RPCT, non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo.

Il RPCT è tenuto a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 aprile 2024

Il segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente